C12070 –IBL BANCA ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO/PORTAFOGLIO DI CREDITI E RAPPORTI GIURIDICI DI BARCLAYS BANK
Provvedimento n. 26254

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. o in forma abbreviata IBL Banca S.p.A., pervenuta in data 8 novembre 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. o in forma abbreviata IBL Banca S.p.A. (di seguito IBL) è una banca che opera prevalentemente nel settore del credito personale. IBL ha filiali in tutta Italia ed è attiva in specifici settori quali: (i) finanziamenti personali, in particolare prestiti con cessione del quinto per i dipendenti pubblici e statali e per i pensionati; (ii) conti deposito, nella formula libero o vincolato.
Il fatturato realizzato in Italia, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa *[495-700]*[1] milioni di euro.

2. Portafoglio di crediti e rapporti giuridici (di seguito Portafoglio) di cui è titolare Barclays Bank PLC – Succursale Italiana. Barclays Bank PLC è una banca inglese che gestisce servizi bancari e servizi/attività d'investimento nei confronti di investitori istituzionali, imprese italiane ed estere, settore *small business* e privati e che opera in Italia tramite una propria Succursale.
Il fatturato associato al Portafoglio realizzato in Italia, calcolato dalle Parti come un decimo del valore delle attività in analogia a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa *[50-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'Operazione ha ad oggetto l'acquisizione *pro-soluto* da parte di IBL di un complesso di crediti e rapporti giuridici individuabili in "blocco" in forza ed in conformità all'articolo 58 del Testo Unico Bancario e alle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia.
In particolare i crediti ricompresi nel Portafoglio sono garantiti e rimborsati da parte dei relativi prenditori tramite cessione o delegazione del quinto dello stipendio o della pensione. I rapporti contrattuali da cui scaturiscono i crediti ricompresi nel Portafoglio in oggetto sono relativi a posizioni creditizie che vanno progressivamente ad estinguersi, in quanto i finanziamenti sono stati già tutti interamente erogati e le ultime erogazioni risalgono al 2011.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione di attività finanziarie che non costituiscono la totalità o una parte di un'impresa. I crediti e i rapporti giuridici ricompresi nel Portafoglio, infatti, non posso essere considerati "*attività con una presenza sul mercato, alla quale può essere chiaramente attribuito un fatturato di mercato*"[2], in quanto essi sono destinati ad estinguersi progressivamente e non sono idonei a generare nuovo *business* nel futuro. Il trasferimento di tali attività da un operatore ad un altro non è, pertanto, in grado di modificare la struttura del mercato[3].
Alla luce di quanto precede, l'operazione comunicata non è qualificabile come concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90 e non è, dunque, soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Cfr. paragrafo 24 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento CE 139/2004 del Consiglio relativo alle concentrazioni tra imprese, 2008/C 95/01.]*

[3] *[Cfr. caso COMP/M.5363 – Santander/Bradford & Bingley Assets del 17 dicembre 2008, in cui le attività trasferite allo Stato del Regno Unito, tra cui i mutui in essere, sono state considerate "financial assets only. Such assets do not generate new business and do not result in a change in the structure of the market".]*

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella